

Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale

“Istituzione del Comune di Alta Valdera, per fusione dei Comuni di Lajatico e Peccioli”

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Istituzione del Comune di Alta Valdera

Art. 2 - Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

Art. 3 - Commissario

Art. 4 - Organizzazione amministrativa provvisoria

Art. 5 - Vigenza degli atti

Art. 6 - Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

Art. 7 - Municipi

Art. 8 - Disposizioni finali

Art. 9 – Clausola di neutralità finanziaria

Art. 10 - Entrata in vigore

ALLEGATO A - Cartografia

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117 e l'articolo 133 della Costituzione;

Visto l'articolo 77, comma 2, dello Statuto;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei comuni di Lajatico e Peccioli, presentata dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;

Vista la deliberazione _____ con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di Alta Valdera;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Alta Valdera, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data _____ con il seguente esito:

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Lajatico e Peccioli si pone nella prospettiva di un miglioramento dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;
2. La fusione dei Comuni di Lajatico e Peccioli si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;
3. I Comuni di Lajatico e Peccioli presentano una realtà socio-economica e territoriale integrata;
4. Al fine di pervenire nel 2024 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Alta Valdera è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 23 febbraio 2024;
5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;
6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, è individuata la sede provvisoria ed è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Alta Valdera;
7. Si disciplinano norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai Comuni di Lajatico e Peccioli;
8. Trattandosi del medesimo territorio, si dettano norme volte a considerare validi gli atti adottati e il procedimento in corso per l'approvazione del piano strutturale intercomunale ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 65/2014 tra i Comuni di Chianni, Lajatico, Peccioli e Terricciola, all'interno del quale il Comune di Alta Valdera subentra in luogo degli estinti comuni di Lajatico e Peccioli;
9. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e in particolare:
 - a) la possibilità, per i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, di definire anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e che rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito;
 - b) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica alla data di estinzione dei Comuni di Lajatico e Peccioli;
 - c) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi;
10. Resta ferma la competenza statale per la classificazione del nuovo Comune di Alta Valdera nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne.

Approva la presente legge

Articolo 1
Istituzione del Comune di Alta Valdera

1. E' istituito, dalla data del 23 febbraio 2024, il Comune di Alta Valdera, mediante fusione dei Comuni di Lajatico e Peccioli, in provincia di Pisa.
2. Il territorio del Comune di Alta Valdera è costituito dai territori già appartenenti agli estinti Comuni di Lajatico e Peccioli, come risultante dalla cartografia di cui all'allegato A alla presente legge.
3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

Articolo 2
Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Alta Valdera subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Alta Valdera.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Articolo 3
Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Alta Valdera a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Articolo 4
Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 22 febbraio 2024 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Alta Valdera e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali), la sede provvisoria del Comune di Alta Valdera è situata presso la sede dell'estinto Comune di Peccioli.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Alta Valdera.

Articolo 5 Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 22 febbraio 2024 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Alta Valdera.
2. In conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 122, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la commissione per il paesaggio associata degli estinti Comuni di Lajatico e Peccioli continua a operare quale commissione per il paesaggio del Comune di Alta Valdera fino alla scadenza naturale del proprio mandato.

Articolo 6 Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del d. lgs. 267/2000, gli organi del Comune di Alta Valdera, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.
2. Negli stessi termini di cui al comma 1 è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Articolo 7 Municipi

1. Lo statuto del Comune di Alta Valdera può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d. lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi, privi di personalità giuridica, aventi lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Articolo 8 Disposizioni finali

1. A far data dal 23 febbraio 2024 il Comune di Alta Valdera subentra negli atti associativi ai quali entrambi gli estinti Comuni di Lajatico e Peccioli hanno aderito e che risultano ancora in essere a tale data.

2. Il Comune di Alta Valdera resta obbligato per le obbligazioni assunte verso terzi per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che gli estinti Comuni di Lajatico e Peccioli hanno a qualsiasi titolo affidato, per tutta la durata di dette obbligazioni.
3. Sono fatti salvi gli atti adottati dagli estinti comuni di Lajatico e Peccioli nell'ambito del procedimento per la formazione del piano strutturale intercomunale ai sensi della l.r. 65/2014 tra i comuni di Chianni Lajatico, Peccioli e Terricciola, all'interno del quale il Comune di Alta Valdera subentra agli estinti comuni di Comuni di Lajatico e Peccioli.
4. A decorrere dal 23 febbraio 2024 il Comune di Alta Valdera sostituisce gli estinti Comuni di Lajatico e Peccioli nell'ambito di dimensione territoriale adeguata "Ambito 19" dell'allegato A alla l.r. 68/2011; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione dei comuni estinti come risultante dal medesimo allegato.
5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della l. 56/2014 e della l.r. 68/2011.

Articolo 9
Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.